*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I* 

Anno 111° — Numero 308

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* 

ROMA - Sabato, 5 dicembre 1970

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. **906**.

**Estinzione dell'opera pia « Cagna », con sede in S. Vittoria d'Alba.**

N. 906. Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Cagna », con sede in S. Vittoria d'Alba (Cuneo), viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *novembre* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 238, *foglio n.* 152. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1970, n. **907**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Anagni.**

N. 907. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Anagni in data 2 febbraio 1969, integrato con dichiarazione del 15 stessi mese ed anno, relativo alla erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in località Cucugnano del comune di Anagni (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *dicembre* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 238, *foglio n.* 173. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1970, n. **908**.

**Autorizzazione al fondo Luigi Gasparotto per l'integrazione delle pensioni al personale dell'ente autonomo Fiera di Milano, ad acquistare un immobile.**

N. 908. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il fondo Luigi Gasparotto per l'integrazione delle pensioni al personale dell'ente autonomo Fiera di Milano, viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di L. 275.000.000 l'immobile costituito da 5 piani fuoriterra ad uso di negozi e case di civili abitazioni nonchè dall'area di servizio circostante il fabbricato, sito in Milano alla via Mare Nero, 3, di proprietà della società JANUA S.p.a., come da atto di compravendita in data 27 giugno 1967, n. 41092 di repertorio, per notaio dott. Ambrogio Ronconi.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *novembre* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 238, *foglio n.* 157. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1970, n. **909**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della vicaria curata autonoma della Beata Vergine del Monte, nel comune di Tavullia.**

N. 909. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pesaro in data 28 ottobre 1966, integrato con postilla in data 17 gennaio 1969, relativo all'erezione della vicaria curata autonoma della Beata Vergine del Monte, nel comune di Tavullia (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *novembre* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 238, *foglio n.* 158. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1970, n. **910**.

**Erezione in ente morale della « Casa del fanciullo », con sede in Squillace.**

N. 910. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Casa del fanciullo », con sede in Squillace (Catanzaro), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *novembre* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 238, *foglio n.* 141. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1970, n. **911**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della vicaria curata autonoma di San Lucio, nel comune di Laces.**

N. 911. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bolzano-Bressanone in data 20 maggio 1968, relativo all'elevazione in parrocchia della vicaria curata autonoma di San Lucio, in frazione Coldrano del comune di Laces (Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *dicembre* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 238, *foglio n.* 170. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1970, n. **912**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Marta vergine, nel comune di Erba.**

N. 912. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 28 giugno 1969, integrato con dichiarazione 27 settembre 1969 e con altro decreto 29 settembre 1970, relativo all'erezione della parrocchia di S. Marta vergine, nel comune di Erba (Como).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *dicembre* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 238, *foglio n.* 169. — CARUSO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1970.

**Scioglimento del consiglio comunale di Avezzano.**

*Al Presidente della Repubblica*

Dopo le elezioni del 12 novembre 1967 per il rinnovo del consiglio comunale di Avezzano, al quale la legge assegna 40 membri, si costituì tra tre gruppi consiliari una coalizione di maggioranza che rese possibile la formazione degli organi ordinari dell'ente.

Senonchè forti ed insanabili contrasti non tardarono a manifestarsi in seno a tale coalizione, compromettendo, dalla fine dello scorso anno, il normale funzionamento della civica azienda.

Diversi importanti adempimenti, tra i quali, in primo luogo quello relativo all'approvazione del bilancio di previsione per il 1970 sono stati, infatti, trascurati dal consiglio comunale, la cui ultima seduta utile risale al 7 novembre 1969.

La situazione si è aggravata ulteriormente con le dimissioni rassegnate, in esito alla crisi, dal sindaco e da tre assessori il 13 maggio 1970 e da quel momento è praticamente cessata ogni attività degli organi elettivi.

In difetto di iniziativa della giunta municipale, sebbene più volte sollecitata dall'autorità di vigilanza, a convocare il consiglio comunale per l'adozione dei necessari provvedimenti di sua competenza, il prefetto, con decreto del 6 giugno 1970, disponeva la convocazione d'ufficio del consiglio in seduta di prima convocazione per il 20 giugno e di seconda per il 27 successivo. Ma ambedue le sedute andavano deserte.

Il prefetto, allora, con lettera del 9 luglio u. s., invitava ancora una volta la giunta municipale a disporre sollecitamente la convocazione del consiglio, facendo inoltre presente che in difetto si sarebbe provveduto d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Non avendo, però, sortito alcun esito neanche tale invito, il prefetto disponeva nuovamente d'ufficio la riunione del consiglio, in prima e seconda convocazione, inscrivendo all'ordine del giorno, fra l'altro, la presa d'atto delle dimissioni del sindaco e degli altri membri della giunta, le conseguenti surrogazioni nonchè l'approvazione del bilancio 1970.

Nel relativo decreto in data 15 luglio c. a., fatto notificare a tutti i consiglieri, veniva rivolta ad essi formale diffida a provvedere agli adempimenti di cui sopra a scanso delle misure di rigore previste dall'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923 e dal citato art. 323 del testo unico 1915, n. 148.

Neppure tale estremo tentativo, però, ha conseguito l'effetto voluto in quanto la seduta di prima convocazione del 25 luglio u. s. è andata deserta mentre in quella di seconda convocazione del 30 successivo i 14 consiglieri intervenuti, dopo ampia discussione, hanno soltanto deliberato di respingere le dimissioni del sindaco e di prendere atto di quelle dei tre assessori, negligendo così gli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

La decisione consiliare, peraltro, di respingere le dimissioni del sindaco, non riusciva ad avviare a soluzione la crisi in quanto lo stesso sindaco, con lettera datata 30 luglio, insisteva nel suo proposito e successivamente, con lettera 3 agosto, rappresentava l'insanabile situazione al prefetto e ne sollecitava l'intervento.

Ritenuta ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità funzionale del consiglio comunale di Avezzano, persistentemente carente in ordine ad essenziali adempimenti di legge, e considerato che nella specie gli eventuali rimedi in via ordinaria si appalesavano inadeguati per l'impossibilità di operare risolutivamente sulle cause della crisi, il prefetto ha proposto, ai sensi del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi del menzionato art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la inefficienza del predetto consiglio comunale, rimasto, fra l'altro, carente — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine al primario adempimento dell'approvazione del bilancio del 1970 ad esercizio ormai ampiamente avanzato, e, avuto, altresì, riguardo ai più rigorosi criteri ai quali nella materia è informata la nuova normativa contenuta nella legge 22 dicembre 1969, n. 964 (art. 4), si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 25 settembre 1970.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Avezzano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del vice prefetto dott. Alberto Gualtieri.

Roma, addì 19 novembre 1970

*Il Ministro:* RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa degli insanabili contrasti interni, il consiglio comunale di Avezzano (L'Aquila) non è riuscito ad assicurare l'efficienza funzionale del civico ente omettendo di approvare il bilancio di previsione 1970 ad esercizio ampiamente avanzato;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 25 settembre 1970;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Avezzano è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Alberto Gualtieri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuizone del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1970

SARAGAT

RESTIVO

(11856)

---

## RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1970.

**Scioglimento del consiglio comunale di Ruvo di Puglia.**

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Ruvo di Puglia (Bari), al quale la legge assegna trenta membri, risultò composto, dopo la consultazione elettorale del 27 novembre 1966, da vari gruppi politici che, tuttavia, in un primo tempo, riuscirono ad eleggere il sindaco ed una giunta minoritaria.

Solo in un momento successivo, a circa cinque mesi dalle elezioni, fu possibile assicurare all'Ente organi sostenuti da una maggioranza consiliare.

Senonchè forti ed insanabili contrasti non tardarono a manifestarsi nel gruppo che aveva espresso sindaco e giunta, compromettendo, dagli inizi del corrente anno, il normale funzionamento della civica azienda.

Una prima manifestazione di crisi si ebbe nel febbraio scorso con le dimissioni del sindaco e della giunta. Nella seduta nella quale si prese atto di tali dimissioni, il consesso non riuscì a rieleggere i nuovi organi per mancanza del numero legale.

Il consiglio venne successivamente convocato per i giorni 11 e 12 marzo u. s. con decreto prefettizio.

Nell'adunanza tenutasi il giorno 11 marzo si giungeva alla elezione del sindaco. Questi, però, rinunciava al mandato non avendo ottenuto il suffragio di tutti i consiglieri del suo partito.

In una successiva seduta del 24 marzo disposta dal prefetto, essendo stati apparentemente composti i dissidi tra i membri della vecchia maggioranza, venne eletto il nuovo sindaco. In altra seduta tenutasi il 6 aprile, fu poi eletta la giunta.

Il raggiunto accordo ebbe, però, breve durata.

Infatti i vecchi dissidi riaffiorarono e, nella seduta consiliare dell'8 maggio, fu votata dal consiglio una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e della giunta.

Conseguentemente il 30 maggio furono rassegnate le dimissioni da due assessori, alle quali seguirono il 12 giugno quelle del sindaco e di tutti gli altri componenti la giunta.

Di tali dimissioni venne preso atto nella seduta consiliare del 23 giugno.

In tale adunanza, non fu, peraltro, possibile eleggere il nuovo sindaco.

Nella seduta del 25 giugno il precedente sindaco dimissionario, rieletto di nuovo a tale carica, rinunciò ancora una volta ad essa.

Il consiglio comunale fu quindi convocato d'ufficio per i giorni 11 e 13 luglio.

Rieletto lo stesso sindaco dimissionario questi rinunciò alla carica, non esistendo una maggioranza organica o almeno uno schieramento atto a consentire la formazione di una giunta minoritaria.

Il prefetto, allo scopo di richiamare il consiglio alle responsabilità ad esso derivanti dalla persistente disfunzione, ha nuovamente convocato d'ufficio il consiglio stesso per i giorni 24 e 25 luglio scorso ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta facendo notificare ai singoli consiglieri formale diffida che l'eventuale ulteriore carenza avrebbe determinato il ricorso allo scioglimento dell'organo consiliare.

Nella seduta del 24 luglio è stato ancora una volta eletto il precedente sindaco dimissionario il quale, peraltro, ha nuovamente rinunciato, attesa l'esiguità dei suffragi ottenuti.

Gli eventi verificatisi, nel corso del 1970, hanno posto in chiara evidenza l'insanabilità dei contrasti esistenti in seno all'attuale amministrazione di Ruvo di Puglia e la sua paralisi funzionale.

Il prefetto, pertanto, considerata l'impossibilità di pervenire alla ricostituzione di stabili organi ordinari dell'amministrazione e ritenendo tale situazione gravemente pregiudizievole per gli interessi dell'ente, il quale inoltre è rimasto carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio 1970 ad esercizio ormai largamente avanzato, con rapporto in data 3 agosto, ha proposto, a norma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, lo scioglimento del consiglio disponendo, frattanto, la sospensione dell'organo stesso e la nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il suddetto consiglio, malgrado la formale diffida del prefetto, ha persistito nell'inosservanza di obblighi essenziali — quali sono quelli relativi all'elezione del sindaco e della giunta municipale — si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 25 settembre 1970.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ruvo di Puglia, ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del vice prefetto dott. Gennaro Brandi.

Roma, addì 19 novembre 1970

*Il Ministro*: RESTIVO

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Ruvo di Puglia (Bari) non ha provveduto alla ricostituzione di stabili organi d'amministrazione ed ha omesso di approvare il bilancio di previsione del 1970, negligendo così precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 25 settembre 1970;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ruvo di Puglia è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Gennaro Brandi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1970

SARAGAT

RESTIVO

(11855)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1970.

**Determinazione dei valori e delle caratteristiche tecniche di una serie di francobolli celebrativi dell'Idea Europea.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969, n. 681, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi dell'Idea Europea;

Decreta:

*Articolo unico*

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di due valori, nei tagli da L. 50 e da L. 90.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 40 × 24; formato stampa: mm. 36 × 20; la dentellatura è formata da 14 dentelli su due centimetri; tiratura; 16 milioni di esemplari da L. 50 e 10 milioni da L. 90; colori: rosso e giallo per il valore da L. 50, verde e giallo per quello da L. 90; quartino: 50 esemplari.

La vignetta ha come elemento principale, spostato a destra sul fondo a tinta unita, un motivo, a forma di sole, composto dall'intreccio di ventiquattro nastri che simboleggiano, oltre che la cooperante integrazione dei Paesi membri della C.E.P.T., il carattere irradiante dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni. In alto a sinistra si legge la parola « EUROPA », dello stesso colore del simbolo; alla base, sempre a sinistra, in bianco, sono l'indicazione del valore e la leggenda « ITALIA »; sul lato destro, posta verticalmente, la sigla « CEPT ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1970

*Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
MALFATTI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *novembre* 1970
*Registro n.* 52 *Poste e telec., foglio n.* 216

**(11749)**

---

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1970.
**Determinazione dei valori e delle caratteristiche tecniche della serie di francobolli commemorativi di Raffaello Sanzio nel 450° anniversario della morte.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969, n. 681, con il quale è stata autorizzata l'emissione anche di una serie di francobolli commemorativi di Raffaello Sanzio nel 450° anniversario della morte;

Decreta:

*Articolo unico*

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di due valori, nei tagli da L. 20 e da L. 50.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm. 40 × 30; formato stampa: mm. 36 × 26; la dentellatura è formata da 14 dentelli su due centimetri; tiratura: 16 milioni di esemplari di ciascuno dei due valori; quartino: 50 esemplari; quadricromia.

I due francobolli poggiano sul lato lungo del formato. Il valore da L. 20 riproduce un particolare dell'affresco della « GALATEA », che Raffaello dipinse nella loggia terrena della villa di Agostino Chigi, la « Farnesina », in Roma. Nel valore da L. 50 è riprodotto un particolare del dipinto « LA MADONNA DEL CARDELLINO », esposto nella Galleria degli Uffizi in Firenze. Entrambi i francobolli, i cui soggetti sono racchiusi da un filo di cornice, hanno in comune la disposizione delle leggende: in alto, a sinistra la parola « ITALIA » e a destra l'indicazione del valore; in basso, per tutta la lunghezza del formato, la scritta « 1483 RAFFAELLO 1520 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1970

*Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
MALFATTI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *novembre* 1970
*Registro n.* 52 *Poste e telec., foglio n.* 215

**(11748)**

---

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1970.
**Sostituzione di un membro effettivo della commissione consultiva per le assicurazioni private.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 76 e 78 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1968, registro n. 5 Industria, foglio n. 285, concernente la nomina, per il triennio 1968-1970, dei membri della commissione consultiva per le assicurazioni private, e i successivi decreti ministeriali circa la sostituzione di alcuni membri che nel frattempo hanno cessato di far parte della commissione stessa;

Considerato che si rende necessaria la nomina di un membro effettivo in rappresentanza delle imprese esercenti le assicurazioni sulla vita, in sostituzione dello ing. Giorgio Garabelli, deceduto;

Viste le designazioni all'uopo pervenute;

Decreta:

Art. 1.

E' chiamato a far parte della prima sezione della commissione consultiva per le assicurazioni private, quale membro effettivo in rappresentanza delle imprese esercenti le assicurazioni sulla vita, il dott. Umberto Losurdo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1970

*Il Ministro*: GAVA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *novembre* 1970
*Registro n.* 12 *Industria e commercio, foglio n.* 110

**(11790)**

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1970.

**Sessione ordinaria di novembre 1970 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, ed il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, nonchè la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di novembre 1970 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendano che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta legale, debbono contenere o essere corredate da dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, attestante:

la data ed il luogo di nascita;

la residenza;

la cittadinanza;

il godimento dei diritti politici e l'eventuale iscrizione in un albo professionale con l'indicazione della data di decorrenza.

La sottoscrizione della suddetta dichiarazione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande debbono, altresì, essere corredate:

*a*) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonchè le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede;

*b*) della ricevuta di versamento all'erario della somma di L. 2400 (duemilaquattrocento), a' termini dello art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto-legge 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la tesoreria provinciale, con imputazione sul cap. X, capitolo 3449, art. 1 (« quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisori ufficiali dei conti »).

I documenti prodotti debbono essere conformi alle vigenti norme sulla imposta di bollo (decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, modificato con legge 5 dicembre 1964, n. 1267) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito agli atti a cura del tribunale presso il quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 1.

Roma, addì 31 ottobre 1970

*Il Ministro*: REALE

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *novembre* 1970
*Registro n.* 31 *Grazia e giustizia, foglio n.* 103

**(11823)**

---

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1970.

**Modifica dello statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 24 marzo 1948 e modificato con successivi decreti in data 11 agosto 1951, 3 giugno 1957, 4 maggio 1959, 20 giugno 1960, 15 marzo 1961, 13 marzo 1964, 5 dicembre 1966 e 5 febbraio 1970;

Viste le delibere adottate, in ordine alle modificazioni di alcuni articoli del predetto statuto, dal consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro in data 23 gennaio 1970, nonchè dal presidente della banca medesima in data 8 ottobre 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Si approvano le modificazioni degli articoli 20, 25, 27, 30, 34, 35 e 41 dello statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1970

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

---

**Modificazioni dello statuto della Banca nazionale del lavoro - Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma**

*Art.* 20, *lettere f), m), p), r)*

*f*) deliberare sull'istituzione, sulla soppressione e sulla trasformazione di filiali nonchè sull'incorporazione di altre aziende di credito;

*m*) deliberare gli acquisti e le permute di immobili per qualsiasi importo e le vendite oltre L. 50.000.000, nonchè l'assunzione di partecipazioni;

*p*) approvare le erogazioni per scopi benefici, assistenziali e culturali di importo unitario superiore a L. 10.000.000,

salvo la facoltà di conferire deleghe per erogazioni della specie in sede di stanziamento della quota degli utili netti dell'esercizio di cui all'art. 43, lettera *a*);

*r*) autorizzare cessioni di crediti e transazioni, deliberare le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche e di privilegi agrari e di altra natura iscritti a favore della banca, nonchè le surrogazioni a favore di terzi, per operazioni di importo unitario superiore a L. 50.000.000, quando il credito non sia stato estinto, salvo quanto è disposto nell'art. 34, lettera *i*); autorizzare l'accettazione di cessioni di beni pro soluto o pro solvendo per crediti eccedenti l'importo di L. 50.000.000.

*Art.* 25, *terzo comma*

Il segretario redige il verbale di ciascuna adunanza del consiglio. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario, sono conservati in volumi rilegati annualmente e tenuti a disposizione degli organi amministrativi, di controllo e di vigilanza.

*Art.* 27, *quarto comma*

Il segretario redige il verbale di ciascuna adunanza del comitato esecutivo. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario, sono conservati in volumi rilegati annualmente e tenuti a disposizione degli organi amministrativi, di controllo e di vigilanza.

*Art.* 30, *lettere g*), *i*), *m*)

*g*) autorizzare cessioni di crediti e transazioni, deliberare le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche e di privilegi agrari e di altra natura iscritti a favore della banca, nonchè le surrogazioni a favore di terzi, per operazioni di importo unitario superiore a L. 5.000.000 e sino a L. 50.000.000, quando il credito non sia estinto, salvo quanto è disposto nell'art. 34, lettera *i*); autorizzare l'accettazione di cessione di beni pro soluto o pro solvendo per crediti di importo unitario superiore a L. 5.000.000 e sino a L. 50.000.000;

*i*) approvare le erogazioni per scopi benefici, assistenziali, culturali, di propaganda, ecc., per un importo unitario superiore a L. 5.000.000 e sino a L. 10.000.000;

*m*) deliberare le vendite di immobili fino a L. 50.000.000.

*Art.* 34

Il direttore generale è responsabile di fronte al consiglio di amministrazione del regolare funzionamento della banca.

Il direttore generale:

*a*) è membro di diritto del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ai quali propone tutti i provvedimenti di loro rispettiva competenza, dando esecuzione alle relative deliberazioni;

*b*) è capo di tutti i servizi e del personale della banca;

*c*) autorizza le operazioni attive, nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione, trascrivendole in apposito libro da tenersi a disposizione degli organi amministrativi e di vigilanza. In caso di necessità ed urgenza, autorizza, ai sensi dell'art. 20, lettera *n*), le operazioni attive eccedenti i limiti anzidetti riferendone al comitato esecutivo nella prossima adunanza;

*d*) provvede alle spese nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione;

*e*) ordina ispezioni, indagini e accertamenti presso tutti i servizi e le dipendenze della banca;

*f*) provvede all'assunzione ed al licenziamento del personale in prova nonchè alla destinazione e al trasferimento del personale di qualsiasi categoria e qualifica. Per la destinazione ed il trasferimento di dirigenti riferisce al comitato esecutivo;

*g*) prende e propone provvedimenti disciplinari per il personale, salvo quanto previsto dall'art. 20, lettera *e*). Nei casi di urgenza, può ordinare la temporanea sospensione dalle funzioni del personale di qualsiasi categoria e qualifica, riferendone al comitato esecutivo. Autorizza altresì, in materia di rapporti di lavoro, la transazione e la composizione delle vertenze;

*h*) autorizza azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi o rinunzie dalle altre parti in causa, autorizza altresì ricorsi in materia tributaria con facoltà di abbandonarli o concordarli. I poteri anzidetti possono essere delegati dal direttore generale a dirigenti da lui designati;

*i*) autorizza transazioni di controversie di importo unitario non superiore a L. 5.000.000; consente la cancellazione di ipoteche e di privilegi di qualsiasi natura nonchè le surrogazioni in favore di terzi quando il credito della banca non superi lo importo di L. 5.000.000, o quando il credito sia integralmente estinto, anche mediante cessione, o quando, infine, le predette cancellazioni e surrogazioni siano subordinate alla integrale estinzione del credito; autorizza la accettazione di cessione di beni pro soluto o pro solvendo per crediti non eccedenti lire 5.000.000;

*l*) conferisce la facoltà di firma al personale indicato negli articoli 44 e 45 con le modalità ivi prescritte;

*m*) compie tutte le operazioni o gli atti di ordinaria amministrazione non riservati specificatamente ad altri organi;

*n*) delibera in ordine all'assunzione di servizi di corrispondenza e di cassa;

*o*) prende, in unione con il presidente, qualsiasi provvedimento di competenza del comitato esecutivo che abbia carattere di urgenza, esclusi quelli di cui alle lettere *b*), *c*) e all'ultimo comma dell'art. 30 riferendone al comitato stesso nella prossima adunanza;

*p*) autorizza le erogazioni per scopi benefici, assistenziali, culturali, di propaganda, ecc. di importo unitario non eccedente le lire 5.000.000;

*q*) esercita ogni altra attribuzione che gli derivi da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, nonchè da regolamenti interni, e da deleghe del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo;

*r*) interviene in rappresentanza della banca in tutte le assemblee di società od enti, al capitale dei quali la banca partecipi, con espressa facoltà di delegare anche in via generale dirigenti o funzionari.

*Art.* 35

Il direttore generale è coadiuvato e assistito dai vice direttori generali e dai direttori centrali, secondo le norme e le attribuzioni contemplate nel regolamento dei servizi direttivi centrali approvato dal consiglio di amministrazione.

In caso di assenza il direttore generale è sostituito a tutti gli effetti, anche quale membro degli organi deliberanti della banca:

*a*) dal vice direttore generale avente maggiore anzianità nella nomina, ed in sua assenza, dall'altro vice direttore generale;

*b*) nell'assenza dei vice direttori generali, dal direttore centrale, avente maggiore anzianità nella nomina.

*Art.* 41

Il direttore della filiale, o chi lo sostituisce, ha la rappresentanza della banca nelle procedure fallimentari e concorsuali in genere, in quelle per decreto ingiuntivo e di esecuzione mobiliare ed immobiliare, nonchè nelle relative procedure di opposizione ed infine in tutti gli atti giudiziari tendenti a cautelare e conservare i diritti della banca.

Il direttore della filiale o chi lo sostituisce, interviene in rappresentanza della banca in tutte le assemblee di società od enti alle quali la banca abbia a partecipare a qualsiasi titolo, con espressa facoltà di delegare dirigenti o funzionari.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

**(11772)**

---

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1970.

**Norme per la concessione dell'esenzione dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali lubrificanti ricuperati negli stabilimenti industriali.**

## IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, riguardante disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, recante modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi;

Decreta:

Art. 1.

L'esercente stabilimento industriale, che a termini del settimo comma dell'art. 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, intenda sottoporre ad operazioni anche congiunte di decantazione, filtrazione ed essiccamento, gli oli minerali lubrificanti usati nel proprio stabilimento, per ivi reimpiegarli, deve presentare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione apposita denuncia in doppio esemplare nella quale deve indicare:

*a*) il cognome ed il nome del titolare della ditta e di chi lo rappresenta;

*b*) l'ubicazione dello stabilimento;

*c*) i recipienti e le attrezzature che saranno adibite al trattamento dei lubrificanti usati;

*d*) il numero, la specie e la capacità dei recipienti destinati al contenimento dei lubrificanti usati e di quelli ricuperati.

La denunzia di cui al comma precedente deve essere corredata della planimetria dello stabilimento, con indicazione dei locali nei quali saranno compiute le operazioni di decantazione, filtrazione ed essiccamento dei lubrificanti usati, nonchè da una relazione sul processo di depurazione cui i lubrificanti stessi saranno assoggettati.

Art. 2.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denunzia di cui all'articolo precedente, vi annota la data di presentazione e ne restituisce un esemplare all'esercente.

Lo stesso ufficio verifica gli impianti ed i recipienti destinati al contenimento dei lubrificanti usati e di quelli depurati, ordina all'esercente le opere ritenute necessarie per la tutela degli interessi dell'erario e prescrive le misure per l'esercizio di un'efficace vigilanza.

Delle operazioni eseguite viene redatto processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi dal delegato dell'ufficio tecnico e dall'esercente o dal suo rappresentante, uno dei quali è consegnato all'interessato.

Le modifiche che si intendessero apportare allo stato di cose risultante dal verbale di verificazione od al processo di lavorazione dichiarato debbono essere denunziate di volta in volta e tempestivamente all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e non potranno essere eseguite senza averne riportata autorizzazione per iscritto.

Art. 3.

Almeno cinque giorni prima di iniziare le operazioni di cui al primo comma dell'art. 1, l'esercente deve presentare all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, una dichiarazione di lavoro in doppio esemplare, nella quale deve indicare:

*a*) il periodo della lavorazione e l'orario giornaliero;

*b*) la quantità di lubrificanti usati che intende trattare;

*c*) le operazioni cui i lubrificanti usati saranno sottoposti;

*d*) la quantità di lubrificanti che presumibilmente si otterranno dopo il trattamento.

Il periodo della lavorazione di cui al comma precedente non deve superare il bimestre.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, riconosciuta regolare la dichiarazione di lavoro, vi annota la data di presentazione e ne restituisce un esemplare all'esercente che ha l'obbligo di esibirla ad ogni richiesta degli agenti finanziari adibiti alla vigilanza.

L'esercente ha altresì l'obbligo di annotare giornalmente sull'esemplare della dichiarazione di lavoro in suo possesso la quantità di oli lubrificanti ottenuti dopo il processo di depurazione.

La dichiarazione di lavoro, completata con le annotazioni di cui al comma precedente, vale quale certificato di provenienza ai fini dell'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

E' esonerato dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di lavoro l'esercente stabilimento industriale attrezzato con apparecchiature di depurazione, operanti nei limiti del successivo art. 4, permanentemente inserite, per il condizionamento sistematico dell'olio lubrificante o isolante, nel circuito delle macchine, ovvero con apparecchiature saltuariamente inseribili, in ciclo chiuso, nel circuito stesso.

Art. 4.

Agli effetti del settimo comma dell'art. 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, le operazioni di decantazione, filtrazione ed essiccamento ammesse sono quelle che consentono esclusivamente di liberare i lubrificanti usati dagli inquinamenti di acqua, e dalle impurità solide di varia natura, contenutevi in sospensione. Esse debbono essere praticate come appresso:

*a*) la *decantazione* deve consistere in un più o meno prolungato riposo naturale della massa torbida, in modo da ottenere la sedimentazione spontanea delle impurezze solide e la stratificazione dei liquidi immiscibili, secondo le rispettive densità.

E' ammesso, durante la decantazione, un modico riscaldamento, a temperatura non superiore a 110° C. a pressione atmosferica, per fluidificare gli oli troppo viscosi ed agevolare il processo di separazione delle impurità. Non è consentita invece l'aggiunta di diluenti volatili, da eliminare poi con successiva distillazione o altro mezzo, nè alcun trattamento con acidi, seguito o meno da trattamento neutralizzante.

In luogo della decantazione è consentita la centrifugazione del prodotto torbido, con centrifughe caratterizzate, da un valore inferiore od uguale a 20.000 del rapporto $\frac{\omega^2 \cdot r}{g}$ in cui $\omega$ rappresenta la velocità angolare in radianti al secondo, $r$ il raggio interno del tamburo rotante espresso in metri e $g$ l'accelerazione media di gravità, in m/sec.$^2$ = 9,81;

*b*) la *filtrazione* deve permettere esclusivamente la separazione delle sostanze solide, sospese nell'olio, senza modificarne le caratteristiche chimiche (acidità, presenza di prodotti di ossidazione, ecc.).

E' vietato filtrare i lubrificanti usati attraverso terre decoloranti, sostanze attivate o addizionate con sostanze reattive. L'uso di materiali filtranti diversi dalla carta, tela, sabbia e lana di vetro, deve essere previamente autorizzato dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, sentito il laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette.

La filtrazione può essere fatta con filtri-presse e macchinario avente analogo impiego, anche previo riscaldamento dell'olio a temperatura non superiore a 110° C. a pressione atmosferica;

c) l'*essiccamento* deve consentire l'eliminazione per evaporazione dell'acqua contenuta nel lubrificante usato e deve essere ottenuto mediante riscaldamento a temperatura non eccedente 110° C., alla pressione atmosferica, con o senza agitazione meccanica. L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione consentirà direttamente l'uso di sostanze disidratanti, riconosciute dal laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette chimicamente inerti nei confronti dell'olio, che abbiano esclusivamente funzione di assorbire l'acqua per idratazione oppure di rompere le emulsioni persistenti costituite da acqua ed olio, con l'esclusione, pertanto, di quelle sostanze che possono anche contemporaneamente reagire con componenti dell'olio raffinandolo, quali l'acido solforico, gli idrossidi alcalini ed alcalino terrosi, ecc. E' consentito l'essiccamento di olii lubrificanti o isolanti con apparecchi funzionanti a depressione purchè la temperatura di trattamento risulti non superiore ad 80° C.

E' vietato l'insufflamento nella massa dell'olio di correnti d'aria calda, vapore surriscaldato ed altri gas.

Nel corso delle operazioni di decantazione, di filtrazione e di essiccamento non è consentito alcun recupero di eventuali prodotti petrolici di condensazione.

Art. 5.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ha facoltà di applicare bolli e suggelli ai recipienti che contengono i lubrificanti usati e quelli depurati, nonchè agli impianti destinati alla depurazione.

Lo stesso ufficio ha altresì facoltà di eseguire verifiche, riscontri ed esperimenti di lavorazione e l'esercente ha l'obbligo di prestarsi allo scopo, fornendo anche la mano d'opera ed i mezzi occorrenti.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1970

*Il Ministro*: PRETI

**(12015)**

---

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1970.

**Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per il Veneto per l'edilizia economica e popolare.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la legge n. 389 del 18 marzo 1968 recante norme di modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto il decreto ministeriale n. 5334 in data 29 luglio 1966, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita, per un quadriennio, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Venezia la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Veneto;

Considerato che il termine quadriennale è venuto a scadere;

Viste le designazioni effettuate ai sensi del citato art. 20 da parte delle competenti amministrazioni, enti o associazioni;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione della commissione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il provveditorato alle opere pubbliche di Venezia la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Veneto composta come segue:

*Presidente*:

Di Oreste dott. Luigi, presidente di sezione alla corte di appello di Venezia designato dal presidente della corte stessa.

*Membri*:

Ingrascì dott. Italo, consigliere della corte d'appello di Venezia designato dal presidente della corte stessa;

Manzini dott. Federico, vice provveditore alle opere pubbliche di Venezia;

Sacchetti avv. Plinio, vice avvocato dello Stato designato dall'avvocato distrettuale dello Stato di Venezia;

Cecconi dott. Vittorio, direttore di divisione designato dal direttore della ragioneria regionale dello Stato di Venezia;

Sannini dott. Giustino, vice prefetto designato dal prefetto di Venezia;

De Venuti Giorgio, rappresentante degli assegnatari designato per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia dalla U.I.L.;

Santoro dott. Vittorio, rappresentante degli assegnatari designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Venezia dalla C.I.S.L.;

Covolo Luigi, rappresentante degli assegnatari designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Venezia dalla C.G.I.L.

Art. 2.

I signori avv. Ruggero Gherbaz, dott. Silvio Fattovich e Antonio Boscolo rappresentanti dei profughi e rimpatriati designati dal prefetto di Venezia sono chiamati a far parte della commissione regionale di vigilanza per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle suddette categorie in luogo dei componenti indicati al n. 6) dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Art. 3.

L'avv. Armando Rebecchi, direttore di sezione della amministrazione centrale è nominato segretario della commissione.

Sono chiamati a far parte del personale di coordinamento di cui all'art. 20, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655 il dottor Eugenio Trizio, consigliere di 1ª classe, il sig. Adriano Drudi, segretario, il sig. Fioravante Ravagnan, 1° archivista ed il sig. Angelo Borasi, assistente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1970

*Il Ministro*: LAURICELLA

**(11952)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Torri del Benaco

Con decreto 27 luglio 1970, n. 238, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Torri del Benaco (Verona), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. IX mappale 454-*b* della superficie di mq. 143 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 12 novembre 1969 in scala 1 : 1000 con allegata relazione descrittiva 14 novembre 1969 dell'ufficio tecnico erariale di Verona; schizzo planimetrico e relazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

**(11796)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1970, registro n. 100, foglio n. 153, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Elena Scuderi nata Caso, insegnante non di ruolo di esercitazioni di economia domestica, avverso la decisione adottata nei suoi confronti dal provveditore agli studi di Foggia, di diniego degli assegni speciali di cui all'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e di diniego del rateo della tredicesima mensilità relativo all'anno 1964.

**(11754)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Forza d'Agrò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1970, il comune di Forza d'Agrò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.373.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11891)**

### Autorizzazione al comune di Limina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1970, il comune di Limina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11892)**

### Autorizzazione al comune di San Giovanni Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1970, il comune di San Giovanni Valdarno (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 136.477.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11893)**

### Autorizzazione al comune di Taurianova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1970, il comune di Taurianova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 40.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11894)**

### Autorizzazione alla provincia di Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1970, la provincia di Isernia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 265.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11895)**

### Autorizzazione alla provincia di Pesaro e Urbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1970, la provincia di Pesaro e Urbino viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.170.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11896)**

### Autorizzazione al comune di Attigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1970, il comune di Attigliano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.757.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11897)**

### Autorizzazione al comune di Barete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1970, il comune di Barete (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.059.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11898)**

### Autorizzazione al comune di Carmiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1970, il comune di Carmiano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.739.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11899)**

### Autorizzazione al comune di Calimera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1970, il comune di Calimera (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.646.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11900)**

**Autorizzazione al comune di Chieuti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1970, il comune di Chieuti (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.637.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11901)

**Autorizzazione al comune di Castel San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1970, il comune di Castel San Giorgio (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.597.027, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(11902)

**Autorizzazione al comune di Cantagallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1970, il comune di Cantagallo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.046.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11903)

**Autorizzazione al comune di Camigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1970, il comune di Camigliano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 11.117.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11904)

**Autorizzazione al comune di Cinigiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1970 il comune di Cinigiano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.670.258 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11905)

**Autorizzazione al comune di Francavilla Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1970 il comune di Francavilla Marittima (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.789.945 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11910)

**Autorizzazione al comune di Figline Vegliaturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1970 il comune di Figline Vegliaturo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.052.110 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11911)

**Autorizzazione al comune di Campagnatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1970 il comune di Campagnatico (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.495.275 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11906)

**Autorizzazione al comune di Fiordimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1970 il comune di Fiordimonte (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.206.666 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11907)

**Autorizzazione al comune di Ferrandina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1970 il comune di Ferrandina (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.053.746 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11908)

**Autorizzazione al comune di Farra d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1970 il comune di Farra d'Alpago (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.762.765 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11909)

**Autorizzazione al comune di Falconara Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1970 il comune di Falconara Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.506.995 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11912)

**Autorizzazione al comune di Grassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1970 il comune di Grassano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.357.196 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11913)

**Autorizzazione al comune di Licodia Eubea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1970 il comune di Licodia Eubea (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.929.099 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11914)

**Autorizzazione al comune di Lungro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1970 il comune di Lungro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.624.215 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11915)**

**Autorizzazione al comune di Lattarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1970 il comune di Lattarico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.297.040 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11916)**

**Autorizzazione al comune di Lenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1970 il comune di Lenna (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.131.115 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11917)**

**Autorizzazione al comune di Mormanno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1970 il comune di Mormanno (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.026.704 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11918)**

**Autorizzazione al comune di Montegiordano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1970, il comune di Montegiordano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.377.185 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11919)**

**Autorizzazione al comune di Mongrassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1970 il comune di Mongrassano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.871.725 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11920)**

**Autorizzazione al comune di Mandatoriccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1970 il comune di Mandatoriccio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.745.250 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11921)**

**Autorizzazione al comune di Montescudo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1970 il comune di Montescudo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.171.855 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11922)**

**Autorizzazione al comune di Magliolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1970 il comune di Magliolo (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.204.583 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11923)**

**Autorizzazione al comune di Pievebovigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1970 il comune di Pievebovigliana (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.724.270 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11924)**

**Autorizzazione al comune di Patti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1970 il comune di Patti (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.196.695 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11925)**

**Autorizzazione al comune di Pietrafitta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1970 il comune di Pietrafitta (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.485.020 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11926)**

**Autorizzazione al comune di Provaglio Val Sabbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1970 il comune di Provaglio Val Sabbia (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.825.785 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11927)**

**Autorizzazione al comune di Prignano sulla Secchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1970 il comune di Prignano sulla Secchia (Modena) viene autorizzato ad assumese un mutuo di L. 73.387.120 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11928)**

**Autorizzazione al comune di Riolo Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1970 il comune di Riolo Terme (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.321.710 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11929)

**Autorizzazione al comune di Reggello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1970 il comune di Reggello (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.998.310 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11930)**

**Autorizzazione al comune di Roccapiemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1970 il comune di Roccapiemonte (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.366.039 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11931)**

**Autorizzazione al comune di Sortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1970 il comune di Sortino (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 205.786.016 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11932)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 230

**Corso dei cambi del 4 dicembre 1970 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA . | 623,19 | 623,25 | 623,26 | 623,20 | 623,05 | 623,20 | 623,28 | 623,20 | 623,19 | 623,20 |
| Dollaro canadese | 609,80 | 610.30 | 611 — | 610,30 | 609,40 | 609,80 | 610,35 | 610,30 | 609,80 | 610 — |
| Franco svizzero | 144,52 | 144,55 | 144,50 | 144,525 | 144,45 | 144,53 | 144,52 | 144,525 | 144,52 | 144,54 |
| Corona danese | 83,02 | 83,20 | 83,25 | 83,215 | 83,20 | 83,03 | 83,23 | 83,215 | 83,02 | 83,02 |
| Corona norvegese . | 87,29 | 87,30 | 87,34 | 87,33 | 87,30 | 87,30 | 87,34 | 87,33 | 87,29 | 87,30 |
| Corona svedese . | 120,49 | 120,42 | 120,4750 | 120,47 | 120,40 | 120,48 | 120,51 | 120,47 | 120,49 | 120,50 |
| Fiorino olandese | 173,07 | 172,85 | 172,93 | 172,91 | 172,70 | 173,07 | 172,99 | 172,91 | 173,07 | 172,85 |
| Franco belga . | 12,55 | 12,555 | 12,56 | 12,5580 | 12,55 | 12,55 | 12,56 | 12,5580 | 12,55 | 12,55 |
| Franco francese | 112,87 | 112,87 | 112,88 | 112,875 | 112,85 | 112,85 | 112,88 | 112,875 | 112,87 | 112,90 |
| Lira sterlina . | 1488,70 | 1488,70 | 1488,50 | 1488,85 | 1488,25 | 1488,70 | 1488,90 | 1488,85 | 1488,70 | 1488,75 |
| Marco germanico . | 171,28 | 170,60 | 170,66 | 170,69 | 170,25 | 171,30 | 170,90 | 170,69 | 171,28 | 171,50 |
| Scellino austriaco . | 24,12 | 24,12 | 24,12 | 24,1310 | 24,10 | 24,12 | 24,135 | 24,1310 | 24,12 | 24,07 |
| Escudo portoghese | 21,79 | 21,78 | 21,7650 | 21,765 | 21,80 | 21,79 | 21,7825 | 21,765 | 21,79 | 21,77 |
| Peseta spagnola . . . . | 8,95 | 8,95 | 8,96 | 8,9560 | 8,95 | 8,95 | 8,96 | 8,9560 | 8,95 | 8,93 |

**Media dei titoli del 4 dicembre 1970**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 . | 96,275 |
| Redimibile 3,50 % 1934 . | 99,575 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 79,60 |
| » 5 % (Ricostruzione) . | 85,60 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 85,95 |
| » 5 % (Città di Trieste) . . . | 85,65 |
| » 5 % (Beni esteri) . . . | 85,475 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . | 83,725 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 84,075 |
| » 5,50 % » » 1969-84 . | 88,725 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . . | 94,40 |
| » » » 5,50 % 1976 . | 99,20 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 . . . | 99,375 |
| » » » 5,50 % 1977 . . | 99,675 |
| » » » 5,50 % 1978 . | 99,375 |
| » » » 5,50 % 1979 . | 99,90 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) . | 99,525 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 95 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 91,775 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 89,75 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 89,675 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) . | 89,775 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 89,15 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . | 97,475 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 4 dicembre 1970**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . | 623,24 |
| Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . | 610,325 |
| Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . | 144,522 |
| Corona danese . . . . . . . . . . . . . | 83,222 |
| Corona norvegese . . . . . . . . . . . . | 87,335 |
| Corona svedese . . . . . . . . . . . . . | 120,49 |
| Fiorino olandese . . . . . . . . . . . . | 172,95 |
| Franco belga . . . . . . . . . | 12,559 |
| Franco francese . . . | 112,877 |
| Lira sterlina . . . . . . | 1488,875 |
| Marco germanico . . . . . . | 170,795 |
| Scellino austriaco . . . . . . . . | 24,133 |
| Escudo portoghese . . . . . . . . . . | 21,774 |
| Peseta spagnola . . . . . . . . . . . . | 8,958 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

**Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità, a seguito di un collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, si renderà disponibile un posto alla data del 1° dicembre 1970;

Visto il terzo comma dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A*) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*B*) diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche conseguito presso una università o istituto superiore della Repubblica;

*C*) buona condotta;

*D*) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

*E*) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

*b*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*c*) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

*d*) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

*e*) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

*f*) per i profughi dai territori esteri;

*g*) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

*a*) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

*a*) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

*b*) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

*c*) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

*d*) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli

agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuato dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) le lingue straniere di cui al successivo art. 6, nelle quali intendono sostenere la prova orale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli, con il relativo elenco in duplice copia, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

*a*) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

*b*) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio per l'ordinamento delle carriere trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale:

A) *Prove scritte*:

1) svolgimento di un tema su un argomento di biologia generale;

2) svolgimento di un tema su un argomento di fisiologia generale;

3) svolgimento di un tema su un argomento di chimica biologica.

B) *Prove pratiche*:

1) dissezione e autopsia di animali da esperimento;

2) tecnica microscopica e riconoscimento di preparati istologici;

3) tecniche fisico-chimiche di comune impiego in laboratorio.

C) *Prova orale*:

gli argomenti delle prove scritte e delle prove pratiche;

ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità;

traduzione all'impronta da due lingue straniere, scelte dal candidato fra l'inglese, il francese e il tedesco, di due brani tratti da testi scientifici attinenti agli argomenti delle prove scritte.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio delle prove stesse.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove pratiche.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti ottenuti nelle prove pratiche e il voto riportato in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

*a*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

*b*) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti),

i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dello Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

*c*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*d*) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*e*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

*f*) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

*g*) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

*h*) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

*i*) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

*l*) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

*m*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

*n*) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

*o*) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) e *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

*p*) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

*q*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

*r*) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*s*) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati

deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

*t*) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

*u*) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

*v*) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

*w*) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione competente;

*x*) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo, in prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

*y*) gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

*z*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata della autorità militare;

*j*) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7), lettera *D*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1970

*Il Ministro*: MARIOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 25 *novembre* 1970
*Registro n.* 10 *Sanità, foglio n.* 212

**(11842)**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorsi, per soli titoli, a cattedre nei licei artistici, riservati agli insegnanti non di ruolo degli istituti statali o pareggiati di istruzione artistica che abbiano prestato almeno un biennio di servizio.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive norme interpretative e sostitutive (legge 16 luglio 1960, n. 727);

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262;

Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 359;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

*Cattedre a concorso nei licei artistici*

Sono indetti i seguenti concorsi, per soli titoli, a cattedre nei licei artistici, riservati agli insegnanti non di ruolo degli istituti statali o pareggiati di istruzione artistica che, durante il periodo intercorrente tra gli anni scolastici 1961-62 e 1967-68, abbiano prestato almeno due anni di servizio in detti istituti, riportando qualifica non inferiore a « distinto »:

A. *Materie artistiche*:

Figura disegnata;
Ornato disegnato;
Figura e ornato modellato;
Disegno geometrico, prospettiva e architettura.

B. *Materie culturali*:

Letteratura e storia;
Storia dell'arte;
Matematica e fisica;
Storia naturale, chimica e geografia.

Ai suddetti concorsi possono partecipare anche gli assistenti a cattedre di insegnamento dei licei artistici che, in almeno due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68 incluso, abbiano prestato servizio in licei artistici riportando qualifica non inferiore a « distinto ».

Art. 2.

Con successivo decreto saranno determinati i contingenti di cattedre reperibili ai sensi dell'art. 4 della legge 28 marzo 1968, n. 359, per ciascuna materia o gruppi di materie elencati nel precedente articolo.

Art. 3.

*Requisiti di ammissione*

Gli aspiranti ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare, anche se abbiano superato i limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai concorsi ordinari, a condizione che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, di cui al successivo art. 5, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta;
4) idoneità fisica all'esercizio dell'insegnamento, che la amministrazione ha facoltà di accertare, nei confronti dei vincitori, mediante visita sanitaria di controllo.

Non possono partecipare ai concorsi:

*a*) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico (art. 2, quinto comma, testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

*b*) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione (art. 2, quinto comma, testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

*c*) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (articoli 127, lettera *d*) e 128, secondo comma, del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

*d*) coloro che sono incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;

*e*) gli insegnanti che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva dall'insegnamento;

*f*) gli insegnanti che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione dall'insegnamento, per tutta la durata di essa.

Il Ministro, con proprio decreto motivato, esclude dal concorso o dalla nomina coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui innanzi.

L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche dopo l'approvazione delle graduatorie ed il conferimento delle nomine.

Per gli ecclesiastici ed i religiosi che partecipino ai concorsi, è richiesta la prescritta autorizzazione dell'autorità diocesana, autorizzazione che dovrà essere allegata alla domanda di ammissione.

Art. 4.

*Domande di ammissione*

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 400, devono essere rivolte al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-EUR, e devono essere redatte in conformità dell'unito modello (allegato *A*) che è parte integrante del presente bando.

In ogni caso, gli aspiranti devono indicare:

*a*) cognome e nome (le coniugate indicheranno anche il cognome da nubili), luogo e data di nascita;

*b*) il preciso recapito. Gli aspiranti hanno l'obbligo di comunicare qualunque cambiamento del proprio indirizzo.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione di comunicazioni o restituzioni di documenti che gli fossero fatte al recapito dichiarato;

*c*) le discipline cui si riferisce il servizio prestato e le qualifiche riportate;

*d*) la cattedra richiesta, riportando esattamente la denominazione e le altre indicazioni contenute nel precedente art. 1.

Devono, inoltre, dichiarare:

*a*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*b*) di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il comune di iscrizione, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*c*) di non aver riportato condanne penali. In caso affermativo, dichiareranno le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*d*) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste al precedente art. 3;

*e*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*f*) il titolo di studio posseduto.

La domanda deve essere, infine, datata e firmata.

La firma deve essere autenticata dal capo dell'istituto presso il quale il candidato presta servizio, o da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Le domande redatte in difformità non saranno ritenute valide, per quanto in contrasto con le vigenti disposizioni di legge.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli di merito (di studio, certificati didattici, opere, pubblicazioni, documentazioni fotografiche, ecc.), che i candidati intendano produrre ai fini della valutazione, nonchè un elenco, in carta semplice ed in triplice esemplare dei titoli stessi, firmato dal candidato.

La esibizione, insieme alla domanda, dei titoli, è condizione indispensabile per la valutazione di essi.

Le documentazioni fotografiche dovranno essere controfirmate dall'interessato e recare la postilla che trattasi di sue

opere. Le documentazioni illustranti l'attività didattica del candidato dovranno recare il visto del direttore o del presidente dell'istituto presso il quale il candidato presta servizio scolastico.

I disegni e le pitture devono essere firmati e muniti di autenticazione di autorità scolastica o amministrativa, che li attesti eseguiti da chi li presenta.

Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

*Termini*

Le domande di ammissione devono pervenire al Ministero entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Scaduto il termine di presentazione non saranno accolte nuove domande nè saranno accettati nuovi titoli di merito nè saranno consentite integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni, anche parziali, di quelli già esibiti contestualmente alle domande.

Coloro che partecipano a più concorsi di cui al presente bando, documenteranno una volta soltanto i propri titoli, ma devono presentare separate domande di ammissione, accompagnate da tre copie ciascuna, degli elenchi dei titoli, in carta semplice, firmati dal candidato.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti e pubblicazioni presentati ad altri uffici od amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

La data di presentazione delle domande e della relativa documentazione sarà attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Eventuale ritardo nella presentazione o nell'arrivo, anche se non imputabile al candidato, comporterà l'esclusione dello aspirante dal concorso.

Gli eventuali requisiti che diano titolo a riserva di posti o a preferenza nei casi di parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sue successive integrazioni, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati prima della formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 6.

A tal fine, nel termine perentorio di giorni venti dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita richiesta, gli interessati dovranno far pervenire al Ministero - Ispettorato per l'istruzione artistica, i relativi documenti, redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni ed indicati nel successivo art. 7.

Art. 6.

*Commissione giudicatrice*
*Procedimento dei concorsi - Punteggio - Graduatoria*

Per quanto concerne la composizione delle commissioni giudicatrici ed il procedimento dei concorsi, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Per ciascun concorso le commissioni saranno nominate con successivo decreto ministeriale.

Ogni commissione giudicatrice, nella valutazione dei titoli, disporrà, complessivamente, di 100 punti, da ripartire tra le categorie dei titoli di studio (30 punti), didattici (50 punti) e dei titoli attestanti l'attività artistica o scientifica (20 punti), in conformità della tabella annessa (allegato *B*).

Nei casi di parità di punteggio complessivo, l'ordine di collocazione nelle graduatorie sarà determinato secondo i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni, ivi comprese quelle contemplate con l'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, tenuto presente che hanno diritto al beneficio, nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglie al valore militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra, ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) i mutilati ed invalidi del lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;

8) gli orfani dei caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico citato nel quinto comma del presente articolo, tenendo conto del punteggio conseguito, per la preferenza tra gli stessi;

13) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

14) i figli dei mutilati ed invalidi per fatti di guerra;

15) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio;

16) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;

17) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

18) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;

19) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

20) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

21) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

22) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione della pubblica istruzione;

23) i coniugati, con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

*a*) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

*b*) dall'aver prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato;

*c*) dall'età.

Art. 7.

*Accertamento dei requisiti di ammissione*

Le graduatorie di cui al precedente art. 6 sono approvate con decreti ministeriali, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente graduati saranno invitati, con lettera raccomandata, a far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, nel termine di giorno trenta dalla data della lettera stessa, a pena di decadenza, i seguenti documenti comprovanti il possesso dei requisiti di ammissione:

*a*) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

*b*) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato deve, altresì, indicare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi militari e civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili, invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

*c*) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

*d*) estratto dell'atto di nascita (non certificato), su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

*e*) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, su carta da bollo;

*f*) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in bollo, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano ancora prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione parte II; di tale pubblicazione sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

I titoli e i documenti prodotti dai candidati non saranno restituiti prima che siano decorsi i termini di impugnativa, a meno che i candidati non rinuncino ad ogni eccezione in ordine alla regolarità dello svolgimento e dei risultati dei concorsi.

Decorsi i termini di impugnativa, i candidati dovranno provvedere a ritirare personalmente titoli e documenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 ottobre 1969

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *aprile* 1970
*Registro n.* 38, *foglio n.* 27

ALLEGATO *A*

Modello di domanda di ammissione ai concorsi previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 359. (Carta da bollo)

*Al Ministero della pubblica istruzione*
*Ispettorato per l'istruzione artistica*
*Ufficio concorsi* Piazza Luigi Sturzo, 23 ROMA-EUR

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il residente in (provincia di ), via (o piazza) n. ., insegnante non di ruolo di nel dall'anno scolastico 1961-62 all'anno scolastico 19 / con qualifica annuale di chiede di essere ammesso al concorso per titoli, indetto ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 359, con decreto ministeriale 2 ottobre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 dicembre 1970, n. 308, ai fini della inclusione nella graduatoria per il conferimento di cattedre di ne (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) non si trova in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'art. 3 del bando di concorso;

5) di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella posizione di ;

6) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data

Data:

Firma (4)

Indirizzo presso il quale desidera siano inviate le eventuali comunicazioni relative al concorso:

---

(1) Indicare la materia e il tipo di istituto per il quale il candidato intende concorrere.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate.

(4) La firma dev'essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per gli insegnanti che prestino servizio in istituti statali è sufficiente il visto del capo dell'istituto in cui prestano servizio.

ALLEGATO *B*

*Tabella di valutazione dei titoli, per i concorsi a cattedre di licei artistici, in applicazione della legge* 28 *marzo* 1968, *n.* 359.

Punteggio complessivo a disposizione della commissione = 100 così suddiviso:

A) *Titolo di studio* (fino a un massimo di punti 30).

Si considerano le seguenti categorie di titoli:

| | |
|---|---|
| 1) laurea | punti 25 |
| 2) libera docenza | » 10 |
| 3) diploma di accademia di belle arti | » 20 |
| 4) diploma rilasciato a seguito della frequenza a corsi di magistero degli istituti d'arte | » 14 |
| 5) maturità artistica di seconda sezione o licenza di istituto d'arte | » 12 |
| 6) altri titoli di maturità rilasciati da istituti di istruzione secondaria o equipollenti | » 6 |

I titoli di studio, come sopra indicati, non sono cumulabili tra di loro, fatta eccezione per la libera docenza.

B) *Titoli didattici* (fino ad un massimo di punti 50).

1) insegnamento della materia di cui al concorso:

| | |
|---|---|
| Servizio scolastico non di ruolo nei licei artistici statali, per ciascun anno | punti 2,50 |
| Servizio scolastico non di ruolo nei licei artistici pareggiati, per ciascun anno | » 1,50 |

Il predetto punteggio è ridotto di un terzo se trattasi di insegnamento di materia affine, o di servizio prestato, per lo insegnamento della materia messa a concorso, presso altri istituti di istruzione artistica, statali o pareggiati.

Si tiene conto del servizio prestato per un massimo di 15 anni, anche se non continuativi.

L'anno scolastico si valuta secondo le norme vigenti in materia di incarichi di insegnamento. In particolare, il servizio prestato presso un istituto non si cumula con il servizio prestato, durante lo stesso anno, presso altro istituto;

| | |
|---|---|
| 2) inclusione in terne di concorsi presso istituti di istruzione artistica, per la materia messa a concorso o affine | punti 20 |
| 3) idoneità in concorsi a posti di assistente a cattedra per la stessa materia, o affine, di accademia di belle arti oppure di licei artistici statali, oppure di università | » 10 |
| 4) idoneità in concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria di secondo grado, per materia corrispondente | » 15 |

5) abilitazione per l'insegnamento di materie corrispondenti o affini in istituti di istruzione secondaria di 2° grado . punti 5
6) abilitazione per l'insegnamento di materie corrispondenti o affini in istituti di istruzione secondaria di 1° grado . » 2
7) pubblicazioni didattiche, fino a un massimo di . . » 10

C) *Titoli artistici o culturali* (fino ad un massimo di punti 20).

Si considerano utili ai fini del predetto punteggio:
1) pubblicazioni di monografie e saggi artistici punti 5
2) attività artistica e professionale, documentata dal candidato . » 20

*N.B.* — La valutazione dei titoli artistici esibiti dai singoli concorrenti deve risultare in modo preciso e analitico dai verbali di seduta delle commissioni. In tali occasioni dovranno essere dettagliatamente indicati tutti i titoli effettivamente valutati, ed il punteggio attribuito a ciascuno di essi.

Le commissioni potranno, altresì, esprimere un giudizio sull'attività del candidato.

(11886)

**Data della prova scritta del concorso per esami e titoli a quarantatre posti d'ispettore scolastico**

La prova scritta del concorso per esami e titoli a quarantatre posti di ispettore scolastico, indetto con decreto ministeriale 11 giugno 1970, avrà luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Girolamo Induno), il giorno 19 febbraio 1971, alle ore 8

(11848)

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande e aumento dei posti del concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 10 luglio 1970, con il quale è indetto un concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo servizi; del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici, ruolo fisici, ruolo assistenti tecnici, del Corpo di commissariato, ruolo commissariato e ruolo amministrazione; del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1970, registro n. 19 Difesa, foglio n. 328 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 192 del 31 luglio 1970;

Ritenuto che per sopravvenute esigenze dell'amministrazione occorre aumentare il numero dei posti messi a concorso, limitatamente al reclutamento di allievi ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico e che è opportuno riaprire i termini di presentazione delle domande di partecipazione del concorso di cui trattasi, limitatamente al reclutamento di allievi ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico, per incrementare il numero delle domande ed assicurare una migliore e più adeguata selezione dei candidati;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti messi a concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico, di cui al decreto ministeriale 10 luglio 1970, indicato in preambolo, è aumentato da quaranta a settanta.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico, di cui al secondo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 10 luglio 1970, è riaperto per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I titoli di merito di cui all'art. 6 del citato decreto ministeriale 10 luglio 1970, dovranno essere conseguiti da tutti i concorrenti entro la scadenza di detto termine.

I requisiti per l'ammissione al concorso nel predetto Corpo sanitario aeronautico dovranno essere posseduti dai nuovi candidati alla data di scadenza del nuovo termine utile per la presentazione delle domande fissato dal presente decreto, ad eccezione dell'età che dovrà essere posseduta alla data del presente decreto.

Sono fatti salvi i diritti di coloro che hanno presentato domanda di ammissione al concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico entro il termine stabilito dal decreto ministeriale 10 luglio 1970, inerente il concorso stesso e cioè entro il 29 settembre 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1970

*Il Ministro*: TANASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *novembre* 1970
*Registro n.* 30 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 14

(11857)

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Data della prova pratica di dettato del concorso a quattrocento posti di fattorino in prova del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio (Tabella S), riservato ai cittadini italiani rimpatriati successivamente al 31 agosto 1969 dalla Libia.**

La prova pratica di dettato del concorso a quattrocento posti di fattorino in prova del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio (Tabella *S*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 18 settembre 1970, n. 2285, avrà luogo nel giorno 29 dicembre 1970 alle ore 8, presso le seguenti sedi:

Torino, Vicenza, Bologna, Roma, Napoli, Palermo.

(12020)

## MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

**Diario delle prove scritte del concorso per esami a tre posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « sali e chinino », riservato a periti chimici industriali.**

Le prove scritte del concorso per esami a tre posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « sali e chinino », della carriera di concetto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato a periti chimici industriali, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto tecnico industriale « G. L. Bernini », via dei Robilant n. 2, nei giorni 4 e 5 gennaio 1971, con inizio alle ore 8,30.

(12021)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a quindici posti di assistente in prova del genio civile da assegnare presso gli uffici ricadenti nella giurisdizione del Magistrato alle acque - Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia.**

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a quindici posti di assistente in prova del genio civile da assegnare presso gli uffici ricadenti nella giurisdizione del Magistrato alle acque - Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia, si svolgeranno nei giorni 4 e 5 gennaio 1971 presso l'istituto « A. Pacinotti », sito in Mestre-Venezia, via Caneve n. 93, con inizio alle ore 8.

(11849)

## CORTE DEI CONTI

### Concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Sentito, sul programma di esame, il consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, semprechè in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

*a*) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

*b*) i sostituti procuratori dello Stato;

*c*) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

*d*) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

*e*) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonchè quelli dei due rami del Parlamento e del segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1ª classe od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del presidente della Corte dei conti.

Art. 5.

I concorrenti debbono far pervenire al segretariato generale della Corte dei conti, entro e non oltre i novanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, apposita domanda di ammissione al concorso, redatta in bollo, rivolta al presidente della Corte stessa e corredata dei documenti indicati al settimo comma del presente articolo.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda lo ufficio statale di prestazione del servizio o il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera d) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, ove occorra, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati che intendano sostenere la prova d'esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio, da segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un curriculum, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui allo art. 11, nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata, i seguenti documenti:

certificato, rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nello esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti dalla Corte dei conti e da altre amministrazioni.

I candidati, indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati da dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati, indicati alla lettera *e*) del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati da dichiarazione, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni, che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633: non è ammessa la presentazione in bozze di stampa o dattiloscritto o manoscritto di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina debbono far pervenire al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono far pervenire al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, un certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

I concorrenti appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 debbono, altresì, far pervenire entro lo stesso termine il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che, appartengano alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, debbono far pervenire al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa, nonchè la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui all'art. 7.

Art. 9.

Le domande e i documenti che perverranno al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non saranno presi in considerazione.

L'amministrazione, inoltre, non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di arrivo delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale anzidetto.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente articolo ed al primo comma dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle legalizzazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *a*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, numero 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materie di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte, o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le date e la sede delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e ne sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione esaminatrice.

Della sede in cui avranno luogo le prove scritte e la prova orale, nonchè delle date in cui dovranno essere sostenute le une e l'altra sarà data tempestiva comunicazione ai candidati.

I candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1970

*Il presidente*: ROSSANO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *novembre* 1970
*Registro n.* 8 *Presidenza, foglio n.* 90

---

PROGRAMMA DI ESAMI

PROVE SCRITTE

I. - *a*) Diritto civile e commerciale;
*b*) Diritto processuale civile.

II. - *a*) Diritto costituzionale;
*b*) Diritto amministrativo.

III. - *a*) Contabilità pubblica;
*b*) Diritto finanziario.

IV. - Diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti).

PROVA ORALE

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

*a*) diritto penale;
*b*) diritto processuale penale;
*c*) diritto internazionale pubblico e privato;
*d*) diritto ecclesiastico;
*e*) economia politica;
*f*) scienza delle finanze;
*g*) politica economica e finanziaria;
*h*) prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Roma, addì 21 ottobre 1970

*Il presidente*: ROSSANO

**(11863)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *direttore*

**Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.**